



REGOLAMENTO

**PER L’AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI DI LAVORI, BENI E
SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016**

Edizione 24 giugno 2019

INDICE

PREMESSE	3
TITOLO I – Applicabilità del Regolamento e Responsabile del Procedimento	4
Art. 1 - Ambito di applicazione	4
Art. 2 - Responsabile del Procedimento	4
TITOLO II - Procedure di affidamento	5
Art. 3 - Gara fra operatori economici iscritti ad un Sistema di Qualificazione o ad un Albo di fornitori di Beni e/o di prestatori di Servizi/lavori	5
Art. 4 - Procedure aperte al pubblico	5
Art. 5 - Procedure ad inviti	5
Art. 6 - Affidamento senza gara	6
Art. 7 - Pubblicità.....	6
Art. 8 - Requisiti di partecipazione e garanzie	6
Art. 8.1 - Avvalimento	7
Art. 9 - Adempimenti nei confronti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)	7
Art. 10 - Criteri di selezione delle offerte ed offerte anormalmente basse	7
Art. 11 - Procedure telematiche	8
Art. 12 - Operazioni di gara	8
Art. 13 - Codice Etico	9
Art. 14 - Sistemi di qualificazione e Albi Fornitori	10
TITOLO III - Acquisti di Gruppo	10
Art. 15 – Contratti di Uso Comune	10



PREMESSE

La Società ACEA S.p.A. - nel prosieguo “la Società” -, che si configura come impresa pubblica operante nei settori speciali di cui agli artt. 115 e ss. del “**Codice dei Contratti Pubblici**”, adottato con D.Lgs. 50/2016 - nel prosieguo denominato anche “il Codice” -, ai sensi dell’art. 36 comma 8 del Codice, può adottare, in conformità ai principi comunitari posti a tutela della concorrenza, un proprio Regolamento interno per disciplinare gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie.

Tanto premesso, la Società intende disciplinare l’affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria nel rispetto dei principi di concorrenza, massima partecipazione, trasparenza, parità di trattamento, correttezza, proporzionalità, economicità ed efficacia, nonché - laddove previsto - del principio di rotazione, adottando il presente Regolamento interno.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.



TITOLO I – Applicabilità del Regolamento e Responsabile del Procedimento

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica:

- ai contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie - di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 come individuate dai Regolamenti CE pro tempore vigenti - affidati da Acea S.p.A. in nome e per conto proprio e di tutte le società del Gruppo Acea operanti nei "settori speciali" di cui agli artt. 115 e ss. del Codice;
- ai contratti di qualsiasi importo esclusi dall'applicazione del Codice o c.d. "estranei", affidati da Acea S.p.A. in nome e per conto proprio e di tutte le società del Gruppo Acea, laddove espressamente richiamato negli atti della selezione;
- ai contratti di qualsiasi importo affidati da Acea S.p.A. in nome e per conto proprio e di tutte le società del Gruppo Acea che non sono tenute all'applicazione del Codice, laddove espressamente richiamato negli atti della selezione.

Art. 2 - Responsabile del Procedimento

In conformità all'art. 31, comma 10 del Codice, Acea S.p.A. e le società del Gruppo Acea in nome e per conto delle quali la Società svolge procedure di affidamento di appalti di lavori, beni e servizi, individuano più soggetti cui affidare i compiti propri del Responsabile del Procedimento, limitatamente al rispetto delle norme del Codice alla cui osservanza sono tenute. In dettaglio, verrà individuato un Responsabile per le fasi di programmazione e progettazione, un Responsabile per la fase di affidamento ed un Responsabile per la fase di esecuzione. I ruoli di Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione possono essere affidati ad uno stesso soggetto.

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono attribuite mediante specifico atto di nomina generale o relativo al singolo appalto. Laddove non si provveda alla emanazione di tale atto, le funzioni di Responsabile del Procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione sono direttamente assolve dal Responsabile dell'Unità Organizzativa preposta alla attuazione di ciascuna delle suddette fasi del procedimento.

TITOLO II - Procedure di affidamento

Art. 3 - Gara fra operatori economici iscritti ad un Sistema di Qualificazione o ad un Albo di fornitori di Beni e/o di prestatori di Servizi/lavori

Laddove sia operativo un Sistema di Qualificazione istituito dalla Società ai sensi dell'art. 134 del Codice, mediante pubblicazione del relativo avviso istitutivo su GUUE, si procederà all'espletamento di gara fra le imprese in possesso di qualificazione adeguata alla tipologia e classifica dell'affidamento.

Diversamente, qualora sia operativo un Albo fornitori che non ha rilevanza comunitaria, si procederà all'espletamento di gara fra le imprese ad esso iscritte, che saranno individuate, applicando, se del caso, il criterio della rotazione per l'estrazione di short list in conformità alle prescrizioni contenute nei singoli regolamenti dei sistemi di qualificazione/albi fornitori.

Art. 4 - Procedure aperte al pubblico

Laddove l'affidamento abbia ad oggetto delle tipologie di lavori, beni o servizi per le quali non è stato istituito un Sistema di Qualificazione, o Albo Fornitori, si procederà mediante "procedura aperta al pubblico", indetta secondo le modalità di pubblicazione di cui al successivo art. 7.

Si procederà mediante indizione di gara aperta al pubblico anche laddove, pur nella vigenza di un Sistema di Qualificazione/Albo fornitori, si intenda ricorrere ad un nuovo sollecito del mercato.

La Società si riserva di non ammettere la partecipazione di operatori economici costituiti in raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) nelle procedure ove non siano previsti requisiti di partecipazione tecnico-organizzativi o economico-finanziari cumulabili, come disciplinato nel dettaglio nei documenti di indizione della singola procedura di gara.

Art. 5 - Procedure ad inviti

Laddove l'appalto abbia ad oggetto delle tipologie di lavori, beni o servizi per le quali non è stato istituito un Sistema di Qualificazione, o Albo Fornitori, qualora il novero delle imprese dotate di esperienza tecnico professionale relativa alla prestazione da eseguire sia ristretto e in tutti gli altri casi in cui sussistano i presupposti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici per non ricorrere alla gara con bando o fra imprese qualificate, si potrà procedere mediante gara ad inviti.



Nel caso di appalti di lavori, la procedura ad inviti potrà essere espletata solo per importi inferiori ad Euro 1.000.000,00.

Art. 6 - Affidamento senza gara

Il ricorso agli affidamenti non preceduti da confronto competitivo è ammesso nelle ipotesi di cui agli articoli 125 e 36 e negli altri casi di deroga espressamente previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, oltre che per i contratti non soggetti all'applicazione del D.Lgs. 50/2016.

Art. 7 - Pubblicità

Il presente Regolamento interno è pubblicato sul profilo di committente della Società.

Accedendo alla sezione dedicata ai Fornitori presente all'indirizzo www.gruppo.acea.it sarà possibile consultare il presente regolamento e gli avvisi relativi alle gare in corso.

Si precisa che, nel caso di procedure di affidamento diverse dalla gara aperta al pubblico, la visualizzazione dei risultati sarà riservata ai soli operatori economici invitati.

La Società si riserva di utilizzare forme di pubblicità ulteriori, laddove le stesse, a garanzia dei principi di massima partecipazione e di concorrenza, vengano ritenute necessarie in relazione all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto da affidare.

Art. 8 - Requisiti di partecipazione e garanzie

Gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di affidamento indette dalla Società in applicazione del presente regolamento, dovranno possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 80 e 83, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

In merito ai principi per la selezione dei partecipanti trova applicazione l'art. 133 del Codice.

La costituzione della garanzia a corredo dell'offerta sarà dovuta esclusivamente laddove previsto nella documentazione di gara.

All'esecutore del contratto sarà richiesta la garanzia definitiva esclusivamente laddove previsto nella documentazione di gara.

Art. 8.1 - Avvalimento

Il ricorso all'istituto dell'avvalimento è ammesso nel rispetto delle modalità previste all'art. 89 del Codice.

Art. 9 - Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Nelle procedure di affidamento indette dalla Società in applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettati gli adempimenti riguardanti la richiesta del codice identificativo gara (CIG) ed il pagamento del contributo attraverso il sistema SIMOG, in conformità alle disposizioni pro tempore vigenti emanate dalla stessa ANAC. Il presente articolo non trova applicazione in caso di appalti non assoggettati al D.Lgs. 50/2016.

Art. 10 - Criteri di selezione delle offerte ed offerte anormalmente basse

Le offerte saranno selezionate in base ad un criterio di aggiudicazione appropriato alle caratteristiche ed all'oggetto del contratto, tra quelli disciplinati dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

La Società potrà utilizzare alternativamente il criterio del **minor prezzo** oppure dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** per l'aggiudicazione di tutti gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo stimato inferiore alle soglie comunitarie pro tempore vigenti, eccezion fatta per le seguenti fattispecie, in presenza delle quali – ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 - l'aggiudicazione avviene esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del **miglior rapporto qualità/prezzo**:

- a) contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fatti salvi gli affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00;
- b) contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a Euro 40.000,00;
- b-bis) contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a Euro 40.000,00 caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

Salvo esplicito richiamo nell'avviso di indizione della singola procedura, i criteri per l'individuazione della soglia di anomalia di cui all'art. 97, commi 2, 2-bis, 2-ter e 3 del Codice non trovano applicazione con

riferimento agli appalti di lavori, servizi e forniture di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria pro tempore vigente.

Nelle fattispecie di cui sopra la Società si riserva di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Ove espressamente previsto nella *lex specialis* di gara, la Società può esercitare la facoltà di ricorrere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, 2-bis e 2-ter del Codice, in caso di un numero di offerte ammesse pari o superiore a 10, in conformità a quanto previsto dall'art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 - Procedure telematiche

Le procedure di cui ai precedenti artt. 3, 4, 5 e 6 saranno espletate preferibilmente attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, ai sensi dell'art. 58 del Codice.

Gli operatori economici interessati alle procedure espletate per via elettronica dovranno accreditarsi presso il portale partner della Società.

La partecipazione alle procedure on line non prevede, a carico dei concorrenti, alcun onere di partecipazione.

Si precisa che la documentazione presentata on line dovrà essere firmata digitalmente, nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs. n. 82 del 2005 e ss.mm.ii., in conformità alle indicazioni presenti nei documenti di gara.

La procedura di gara espletata per via elettronica prevede una prima fase di verifica, da parte del Seggio di gara, della documentazione richiesta negli atti di indizione della gara a corredo dell'offerta; le offerte presentate dagli operatori economici che non abbiano presentato una corretta e completa documentazione a corredo saranno escluse e pertanto non saranno visualizzate nella graduatoria finale, fatto salvo il ricorso al soccorso istruttorio laddove ammesso ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 - Operazioni di gara

L'espletamento delle operazioni di gara è demandato ad apposito Seggio di gara, composta da almeno 3 membri, e comunque sempre in numero dispari.



Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione adottato sia quello del minor prezzo, il Seggio di gara procede alla verifica della documentazione a corredo dell'offerta ed alla valutazione dell'offerta economica. Nel caso in cui il criterio di aggiudicazione adottato sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Seggio di gara procede alla sola verifica della documentazione a corredo dell'offerta, mentre la valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è demandata ad apposita Commissione Giudicatrice, composta da un numero dispari di membri, in numero massimo di 5.

Sia nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo che nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, se specificamente previsto nell'avviso di indizione, la Società può esercitare la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

In deroga all'art. 77 del Codice, operando la Società nei settori speciali e svolgendo esclusivamente negoziazioni mediante piattaforme telematiche, i membri della Commissione Giudicatrice sono selezionati fra i dipendenti della stessa Società o delle altre Società del Gruppo.

Le medesime regole sono altresì applicabili alle nomine delle commissioni preposte alla verifica delle offerte anormalmente basse.

Nel corso della seduta, il Seggio di gara (nel caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo) o la Commissione Giudicatrice (nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa) applica le modalità di aggiudicazione indicate nell'atto di indizione della procedura, prende atto dei risultati di gara e rimette gli atti agli organi preposti per la pronuncia dell'aggiudicazione, la cui efficacia resta in ogni caso subordinata al positivo esito della verifica effettuata sul possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura.

Art. 13 - Codice Etico

La Società disciplina le modalità comportamentali delle imprese concorrenti, appaltatrici e subappaltatrici e dei dipendenti della stazione appaltante, mediante il Codice Etico adottato dal Gruppo Acea, che disciplina, in concreto, le condotte rilevanti di coloro che operano a servizio del Gruppo e ne individua le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo. Le imprese all'atto della partecipazione alla procedura di gara e/o della stipula del contratto dovranno accettare detto codice.



Art. 14 - Sistemi di qualificazione e Albi Fornitori

È facoltà della Società istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'art. 134 del Codice, aventi ad oggetto l'affidamento dei contratti di cui al presente Regolamento.

I sistemi di qualificazione degli imprenditori prevedono una classificazione sulla base di specifiche tipologie di lavorazioni/prestazioni, che possono essere suddivise in fasce di importo.

Ciascun Sistema di qualificazione è interamente disciplinato da apposito Regolamento di qualificazione, il quale stabilisce i requisiti di ordine generale e speciale richiesti per l'iscrizione al relativo Sistema di Qualificazione.

L'avviso sull'esistenza di un Sistema di Qualificazione sarà reso noto secondo le modalità di cui all'art. 128 del Codice.

E' altresì facoltà della Società istituire degli Albi di fornitori di beni, servizi o lavori, per espletare gare di importo inferiore alla soglia comunitaria dandone adeguata pubblicità. In tal caso, la pubblicazione dei relativi avvisi avverrà sul sito della Società, nella sezione dedicata ai fornitori. Nell'avviso saranno indicati l'oggetto dell'albo, i requisiti di iscrizione e funzionamento, nonché i limiti di validità dello stesso.

Nell'ambito delle singole gare potranno comunque essere individuati requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli già richiesti per l'iscrizione al sistema di qualificazione.

L'istanza di iscrizione ad uno o più Sistemi di Qualificazione o Albi Fornitori potrà essere inoltrata on-line secondo le modalità indicate nei rispettivi Regolamenti.

Ai sensi dell'art. 134, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 50/2016, una società del Gruppo può utilizzare il Sistema di Qualificazione o l'Albo Fornitori istituito da un'altra società appartenente al Gruppo Acea, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.

TITOLO III - Acquisti di Gruppo

Art. 15 – Contratti di Uso Comune

Per acquisti di beni, servizi e lavori comuni a due o più società del Gruppo, Acea potrà espletare una procedura selettiva in qualità di stazione appaltante anche in nome e per conto delle società soggette alla sua influenza dominante, recependo in fase di pianificazione i fabbisogni delle stesse; a valle della selezione, le società del Gruppo aderenti stipuleranno in proprio i relativi contratti con l'operatore economico individuato ad esito della gara, ferme restando le condizioni negoziate nel corso della procedura medesima.